

## **Capo I - Disposizioni generali**

### **Articolo 1 – Ambito di operatività del presente regolamento**

Il presente regolamento disciplina la gestione nonché le attività svolte nell'ambito del Porto di Finale Ligure.

#### **ABROGATO**

*E' considerato ambito portuale:*

- quello delimitato a SW da Capo San Donato;
- quello delimitato a N dalla radice del molo di sottoflutto;
- gli specchi acquei compresi tra la diga foranea ed il molo di sottoflutto.

### **Articolo 2 – denominazione e destinazione banchine**

#### **ABROGATO**

*Le banchine del Porto di Finale Ligure vengono denominate e destinate come segue:*

- a) **BANCHINA SUD:** Ricavata sul lato interno e rettilineo della diga foranea e suddivisa come segue a partire dalla testata:
  - banchina n. 1: è quella compresa tra la testata del molo di sopraflutto ed il primo dente di chiusura; è lunga 60 m. ed è destinata all'ormeggio delle unità in transito;
  - banchina n. 2: è quella che si estende per m. 60 lineari contati a partire dal 1° dente di chiusura della diga foranea verso la radice del molo di sopraflutto; i primi 20 m. lineari, a partire dal primo dente di chiusura, sono destinati all'ormeggio delle unità in transito, mentre i successivi 40 m. lineari sono riservati all'ormeggio delle unità da pesca normalmente stazionanti nel Porto di Finale Ligure;
  - banchina n. 3: è quella costituita da 157,5 m. lineari contati a partire dalla fine della banchina n. 2 verso la radice del molo; è destinata all'ormeggio di unità da diporto assegnatarie di posto d'Ormeggio
- b) **BANCHINA OVEST:** è quella costituita da m. 100 lineari contati a partire dalla fine della BANCHINA SUD verso la radice del molo posizionata di fronte alla sede del Circolo Nautico del Finale è destinata all'ormeggio delle unità da diporto assegnatarie di posto d'ormeggio;
- c) **BANCHINA NORD:** è quella di riva, parallela alla Via Aurelia compresa tra la radice del molo di sopraflutto e lo scalo di alaggio. Su detta banchina sono ormeggiati cinque pontili galleggianti denominati rispettivamente pontile n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 che sono riservati alle unità da diporto assegnatarie di posto d'ormeggio.  
Gli spazi compresi tra la Banchina OVEST ed il pontile n. 1 e tra i pontili n. 3 e n.4 sono destinati alle unità da pesca normalmente stazionanti nel Porto di Finale Ligure; lo spazio compreso tra i restanti pontili è destinato all'ormeggio delle unità da diporto, ad eccezione dello spazio compreso tra il pontile n. 5 e lo scalo di alaggio che è destinato al servizio di alaggio e varo a mezzo gru e di quanto previsto dal successivo comma f del presente articolo e per lo spazio compreso tra i pontili n. 4 e 5.
- d) **BANCHINA EST:** è ricavata sul prolungamento della banchina Nord e comprendente il molo di sottoflutto ed è suddivisa come segue:
  - Banchina EST lato Aurelia: è compresa tra lo scalo di alaggio e la radice del molo di sottoflutto destinata all'ormeggio di piccole unità da pesca
  - Banchina EST propriamente detta: è quella costituita sul lato interno del molo di sottoflutto sino al dente di chiusura del molo stesso.  
Da essa dipartono quattro pontili galleggianti, denominati rispettivamente n. 6, n. 7 n.8 e n. 9, destinati all'ormeggio di unità da diporto assegnatarie di posto d'ormeggio, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma F per il pontile n. 9 lato SUDEST.
- e) **TESTATA IN BANCHINA EST:** è la testata del molo di sottoflutto ed è destinata alle operazioni di attracco delle unità autorizzate al trasporto passeggeri limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco degli stessi.  
I primi 12 m. del ciglio della testata Est ed i primi 14 m. della testata lato Sud sono riservati alle operazioni di rifornimento carburante.
- f) Lato SE del pontile n. 9 di m. 12,5 lineari può essere utilizzato dai mezzi nautici appartenenti al Circolo Nautico di Finale Ligure;  
tratto di banchina nord tra i pontili n. 4 n. 5 di m. 15 lineari può essere utilizzato dai mezzi nautici appartenenti alla Lega Navale Italiana di Finale Ligure;
- g) L'assegnazione dei posti alle banchine destinate alle unità da pesca sarà effettuata dalla Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure.

- h) *Il Comune è tenuto, dietro richiesta dell'Autorità Marittima e per particolari esigenze, a rendere disponibili gli accosti fino al termine del periodo necessario.*

*Qualora il Comune di Finale Ligure lo ritenga opportuno, potrà dare provvisoriamente in uso al Circolo Nautico e alla Lega Navale del luogo tratti di ormeggio da utilizzarsi nell'espletamento di attività istituzionali a seguito di richiesta motivata.*

### Articolo 3 – Divieti

Nell'area portuale è vietato:

- a) Fare circolare cani non dotati di museruola e non tenuti al guinzaglio;
- b) Campeggiare in genere, nonché sostare all'interno delle unità alate ad uso abitazione;
- c) Accedere all'area portuale con camper o roulotte;
- d) Fare il bagno nelle acque del Porto e nello specchio acqueo antistante l'imboccatura dello stesso;
- e) Effettuare lo sci nautico ed il surfing nello specchio acqueo prospiciente l'imboccatura o all'interno del Porto;
- f) Depositare idrocarburi di qualsiasi genere se non nei contenitori a ciò destinati dal Comune;
- g) Gettare in mare rifiuti, olio, nafta e qualsiasi altro materiale che possano comunque inquinare lo specchio acqueo;
- h) Esercitare la pesca;
- i) Occupare pontili e banchine con imbarcazioni di qualsiasi tipo, attrezzi vari anche se da pesca o con qualsiasi altro materiale, senza espressa autorizzazione, limitatamente alle aree destinate al rimessaggio;
- j) L'impiego dei motori dovrà essere limitato al tempo strettamente indispensabile alle operazioni di manovra e di riscaldamento degli stessi. Sui pontili provvisti di energia elettrica è ammesso l'impiego dei motori di bordo e/o di generatori esterni per la ricarica delle batterie, purché vengano osservate modalità tali da arrecare il minor disturbo possibile;
- k) Accendere fuochi, anche del tipo "barbecue" o simili, sulle banchine o sui pontili.
- l) Effettuare il lavaggio di auto/motoveicoli;
- m) Manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua, di elettricità o di altri servizi;
- n) Qualsiasi tipo di ancoraggio alla ruota, salvo casi eccezionali dovuti ad avverse condizioni meteomarine. Detti tipi di ancoraggio dovranno, comunque, essere predisposti e/o effettuati esclusivamente dal personale addetto.
- o) provocare rumori molesti o disturbo alla quiete pubblica.
- p) **l'utilizzo dell'acqua per usi impropri, gli utenti dovranno comunque dotarsi di pistola regolatrice del flusso idrico.**

### Articolo 4 – Responsabilità civile

Dei danni derivanti da avverse condizioni meteomarine, da deficienze di ormeggio o per cause imputabili all'utente risponde direttamente, verso l'unità danneggiata, il proprietario dell'imbarcazione che ha causato i danni medesimi.

**Resta, inoltre, stabilito che per qualsiasi incidente che dovesse occorrere a persone o cose per attività diverse dai servizi portuali il Comune è manlevato da qualsiasi azione di responsabilità.**

Il Comune di Finale Ligure, oltre ad essere tenuto a provvedere e a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, dovrà provvedere ad un'adeguata copertura assicurativa (Responsabilità civile, incendio, ecc.) di tutta l'area portuale e specificatamente dei mezzi meccanici in dotazione.

Il Comune non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'approdo ed anche a bordo delle imbarcazioni.

## Articolo 5 – Vigilanza e controllo

Fatti salvi i poteri propri dell’Autorità Marittima, il Comune di Finale Ligure **si avvarrà** della Polizia Municipale, ovvero di Corpi di Vigilanza autorizzati nell’opera di sorveglianza o prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi all’interno del Porto.

## Articolo 6 – Limiti di velocità

La velocità delle unità in genere, in navigazione nell’ambito portuale di Finale Ligure, non dovrà superare i 2 (due) nodi compatibilmente, comunque, con le misure di prudenza e di sicurezza atte a prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi o alle opere portuali. Le unità in uscita dal Porto dovranno tenere la dritta ed avranno la precedenza sulle unità in entrata.

## Articolo 7 – Accesso al Porto

L’accesso al Porto, i limiti di velocità sulla strada, la circolazione all’interno del Porto e la sosta, saranno regolati con apposita ordinanza che verrà emanata dalla Capitaneria di Porto di Savona competente in materia ai sensi dell’art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo codice della strada).

Al fine di garantire la completa funzionalità del Porto e tutelare al meglio la sicurezza degli impianti e delle unità, nonché l’incolumità delle persone, il Comune pone in opera idonea attrezzatura per l’accesso controllato all’area portuale.

Per situazioni particolari derivanti da contingenti necessità di sicurezza o di ordine pubblico, potrà non essere consentito il libero accesso pedonale ai visitatori in relazione allo stato di occupazione delle banchine portuali e/o dei lavori in corso.

L’ingresso al Porto di Finale Ligure è vigilato dal personale appositamente incaricato secondo turni e orari stabiliti dal Comune di Finale Ligure.

Gli autoveicoli potranno accedere al Porto e sostare sulle aree predisposte solo se muniti di apposito contrassegno, numerato, trasferibile ai soli soggetti titolari di un interesse connesso all’utenza, rilasciato dal Comune di Finale Ligure.

Gli aventi diritto al contrassegno sopracitato sono individuati come segue:

- Assegnatari di posti d’ormeggio;
- Dipendenti dell’Ufficio Porto del Comune;
- Titolari di concessioni all’interno del Porto;
- Titolari di imprese (e relativo personale) che operino in porto sulla base di iscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione;
- Marittimi regolarmente imbarcati su unità da pesca normalmente stazionanti nel Porto di Finale Ligure;
- Soggetti portatori di handicap che desiderano visitare il Porto;
- Sindaco, Assessori, Segretario Generale, Dirigenti, Consiglieri comunali;
- Lega Navale e Circolo Nautico (fino ad un massimo di 35 per sodalizio).

Previo accordi con l’Ufficio Porto, potranno essere consentite deroghe all’accesso veicolare in occasione di manifestazioni sportive, turistiche e/o commerciali, debitamente autorizzate dagli enti competenti.

In caso di abusi e/o qualora i permessi fossero utilizzati in difformità di quanto citato, potranno essere revocati dal Comune e/o dall’Autorità Marittima.

**Ogni titolare di posto barca ha diritto a un pass magnetico che abilita all'ingresso il cui prezzo sarà stabilito annualmente nella delibera tariffaria, su richiesta potrà essere rilasciato un secondo pass previo pagamento di apposita tariffa.**

**E' facoltà dell'ufficio porto nel periodo 15 ottobre 15 aprile consentire l'accesso e la sosta in porto ai veicoli non autorizzati per un massimo di due ore.**

#### Articolo 8 – Sosta sulle banchine portuali

Ferme restando le più dettagliate disposizioni che saranno introdotte con l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona, tutti gli autoveicoli dovranno sostare nelle zone di parcheggio appositamente predisposte; in deroga è consentito agli automezzi di sostare sul molo frangiflutti, a poppa dei natanti, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di sbarco e imbarco dei materiali.

**E' facoltà dell'ufficio porto autorizzare la sosta in banchina agli operatori commerciali per le attività di carico e scarico.**

In caso di inosservanza delle norme di cui sopra, il Comune di Finale Ligure, qualora l'inconveniente costituisca intralcio alla libera circolazione sulle banchine portuali, provvederà alla rimozione degli autoveicoli con le modalità e le cautele in atto per gli analoghi servizi svolti nel territorio comunale e con spese a carico del contravventore.

Le autovetture dovranno essere parcheggiate a non meno di mt. 3 dal ciglio della banchina.

#### Articolo 9 – Sicurezza della navigazione

Ogni unità dovrà possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione e contro il pericolo di incendio, inoltre, all'ormeggio ciascuna unità dovrà essere dotata di parabordi proporzionati; **discrezionalmente l'Ufficio Porto potrà richiedere che tali requisiti vengano verificati dall'autorità marittima.**

Le unità da diporto e/o da pesca in stato di abbandono, degrado e/o che possano costituire pericolo ai fini della sicurezza portuale potranno essere alate d'ufficio a spese del proprietario e, nel caso in cui l'assegnatario non dovesse provvedere al ripristino stato nei termini indicati si darà avvio, al procedimento di decadenza del contratto di ormeggio.

Per accertare la funzionalità dell'unità, l'Ufficio Porto potrà richiedere l'uscita in mare dell'imbarcazione verificata.

## **Capo II – Servizi Portuali – tipi e disciplina**

### Articolo 10 – Tipi di servizi portuali offerti all'utenza

#### **ABROGATO**

*Il Comune di Finale Ligure può organizzare i seguenti servizi da espletarsi all'interno del Porto di Finale Ligure con personale proprio o eventualmente convenzionato con il Comune:*

- a) Assistenza alle operazioni di ormeggio, disormeggio delle unità ed apprestamento delle necessarie attrezzature mobili;
- b) Vigilanza sugli arredi, sugli impianti dell'approdo e sulle imbarcazioni assegnatarie di posti di ormeggio;
- c) Raccolta e ritiro dei rifiuti;
- d) Rifornimento idrico;
- e) Fornitura di energia elettrica;
- f) Esercizio della gru fissa e della gru semovente;
- g) Esercizio dello scivolo al servizio della gru fissa;
- h) Predisposizione, mantenimento e potenziamento delle attrezzature antincendio e relativi servizi;
- i) Ricovero delle unità su tratti di banchina destinati a tale scopo:

- j) *Lavaggio unità non appena sarà apprestata l'apposita vasca per il lavaggio;*
- k) *Organizzazione di lavori di riparazione e manutenzione delle unità nell'ambito dell'area portuale da parte di terzi;*
- l) *Carenamento delle unità;*
- m) *Sorveglianza e organizzazione della zona assegnata all'ormeggio delle unità destinate alla pesca.*
- n) *Raccolta e smaltimento batterie esaurite ed olii esausti a mezzo consorzio.*

## Articolo 11 – Disciplina utilizzo aree “zona lavori” e ricovero in banchina da parte dell’utenza

Le aree portuali destinate ai lavori non possono essere utilizzate dall’utenza se non a seguito di apposita autorizzazione rilasciata preventivamente dall’Ufficio Porto e subordinate al pagamento dell’apposita tariffa. L’autorizzazione potrà essere concessa, in casi di particolare necessità, anche a non titolari di posto di ormeggio.

Per i lavori da effettuarsi previo **alaggio** a secco delle unità, sono riservate le aree portuali indicate nel piano annuale degli ormeggi ed in concessione al Comune.

I lavori devono essere svolti nell’osservanza della vigente normativa antinfortunistica.

Sulle predette aree la sosta delle unità dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori ed, in ogni caso, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data dell’alaggio. Nei mesi invernali il periodo viene elevato a 30 giorni.

**Nei mesi invernali i primi 15 gg. di stazionamento nell’area di rimessaggio per lavori è per gli utenti fissi del porto gratuita.**

**Per mesi invernali si intende il periodo corrente fra il 15 ottobre ed il 15 aprile compresi.**

Per comprovati motivi, il periodo di cui sopra potrà essere opportunamente prorogato, previa autorizzazione dell’Ufficio Porto di Finale Ligure.

Il superamento di tale termine, ove non risulti adeguatamente motivato, comporterà l’aumento del 100% del prezzo dell’area occupata oltre una penale pari a Lire 50.000; in ogni caso potrà essere ordinato per giustificato motivo lo sgombero dell’area.

Chiunque intenda effettuare per conto terzi lavori vari all’interno del Porto di Finale Ligure, dovrà essere iscritto nei registri di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione. In tal senso gli interessati dovranno presentare apposita domanda corredata dalla documentazione prescritta caso per caso.

Non sono consentiti i lavori di trasformazione allo scafo o al motore su unità ormeggiate ai pontili galleggianti o alle banchine.

Sono, altresì, vietati i lavori con uso di fiamma su natanti ormeggiati o tratti in secca nell’ambito portuale senza specifica autorizzazione dell’Ufficio Porto.

La zona lavori assegnata deve essere lasciata nello stato in cui è stata consegnata. Ove ciò non avvenisse, il personale portuale non effettuerà le operazioni di varo fino al ripristino dell’area stessa, con conseguenti maggiori oneri di occupazione a carico dell’utente.

## Articolo 12 – Personale addetto ai servizi portuali

I servizi portuali sono organizzati dal Comune di Finale Ligure che li svolge con proprio personale o tramite affidamento in concessione a terzi, a società a capitale misto comunale, ovvero da privati su espressa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Porto limitatamente all’esercizio di determinati servizi.

Qualsiasi tipo di operazione inerente l’unità dovrà essere richiesta esclusivamente dal titolare dell’ormeggio o da terzi su espressa delega dello stesso.

Ferme restando le competenze degli organi preposti, l'applicazione e l'osservanza delle presenti norme, vengono controllate, nell'ambito dell'approdo, dal personale del Comune, il quale è munito di particolare distintivo o tenuta.

Chiunque si trovi nell'ambito dell'approdo dovrà attenersi alle disposizioni impartite da detto personale ed, in caso di inosservanza, si provvederà a segnalare con immediatezza i fatti all'Autorità Marittima e/o alla **Polizia Municipale** per i provvedimenti del caso.

### Articolo 13 – Norme di sicurezza

Le imbarcazioni tirate a secco devono avere i serbatoi con i tappi **a norma di legge**.

A bordo delle imbarcazioni non devono essere lasciati:

- lattine d'olio, vernici, solventi, benzina o altro materiale infiammabile;
- serbatoi amovibili;
- razzi, fuochi a mano, boette fumogene o altri artifici.

Le batterie di accumulatori devono essere staccate dal circuito e le sentine devono essere pulite e asciutte.

La non osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'immediata rimozione dell'imbarcazione che, se non effettuata dall'interessato, avverrà d'ufficio e a sue spese.

L'autorizzazione per l'esecuzione di lavori sulle aree destinate alla sosta delle imbarcazioni, quali ad esempio la sabbiatura, la saldatura o l'impiego di apparati e/o materiale che possono pregiudicare la sicurezza e/o l'ambiente, potrà essere concessa dalla Autorità Marittima previa istanza che specifichi la natura dei lavori stessi.

**E' vietata, altresì, la stesura di linee elettriche volanti per l'uso di utensili da lavoro che non rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.**

Al termine dei lavori le aree di cui sopra dovranno essere lasciate libere da ogni ingombro (invasature, materiali vari, ecc.) ed opportunamente pulite.

## Capo III – Ormeggio

### Articolo 14 – Nozione e disciplina

Per ormeggio deve intendersi lo stazionamento di tutte le unità da diporto, sia in acqua che a terra.

All'atto dell'assegnazione l'interessato ha 30 giorni per comunicare la propria accettazione. Contestualmente all'accettazione l'interessato dovrà corrispondere l'importo annuale relativo all'ormeaggio, pena decadenza, un periodo corrispondente all'annualità pagata e dovrà occupare il posto barca ai sensi del successivo art. 15.

L'ormeaggio è sottoposto alla preventiva e specifica autorizzazione scritta dell'Ufficio Porto del Comune di Finale Ligure che, per ogni assegnazione e/o variazione anche della proprietà relativa ai posti assegnati/assegnabili e ad eventuali rinunce dell'assegnatario, dovrà informare l'Autorità Marittima in occasione della presentazione del piano di ormeaggio.

L'autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata per uguale periodo previa richiesta scritta, prima della scadenza, completa dell'autocertificazione di cui all'art. 19 che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti.

I canoni relativi ai posti di ormeaggio devono essere pagati entro il 28 febbraio di ogni anno. Il mancato pagamento, entro il termine suddetto, comporterà **le conseguenze di cui al successivo art. 34 del presente Regolamento**.

Ove il titolare del contratto intenda rinunciare al posto di ormeggio prima della scadenza dell'autorizzazione è tenuto ad inviare apposita comunicazione scritta al Comune di Finale Ligure, a mezzo di raccomandata postale.

### Articolo 15 – Iscrizione in lista d'attesa per unità da diporto

Chi intende ottenere l'iscrizione nelle liste di attesa del Porto di Finale Ligure dovrà presentare, entro il 31 gennaio dell'anno interessato, apposita istanza all'Ufficio Porto di Finale Ligure.

L'Ufficio annoterà cronologicamente, anche in via informatica, ogni iscrizione su appositi registri divisi per categoria, con pagine numerate e siglate e procederà ad apporre data certa e numerazione progressiva sulle istanze presentate.

Possono presentare la sopracitata domanda anche coloro che non siano proprietari di unità da diporto. Questi ultimi, all'atto dell'assegnazione del posto di ormeggio o, al massimo entro un anno dall'assegnazione stessa, dovranno dimostrare, pena la decadenza immediata dall'assegnazione, ai sensi e nei modi del successivo art. 19, di essere proprietari di un'unità della categoria oggetto della domanda o di averla ordinata ad un Cantiere Navale che attesti la data presunta di consegna. L'obbligo **di cui sopra** decorre dal quarto mese successivo alla comunicazione di assegnazione.

Sia il singolo che le società (o i gruppi di più persone che compaiono congiuntamente nelle liste d'attesa) potranno essere assegnatari di posto di ormeggio semprechè gli stessi siano titolari del diritto di proprietà dell'unità per almeno 12 carati.

Qualora dovessero verificarsi difformità in ordine alla proprietà rispetto a quanto dichiarato nella lista di attesa, l'iscrizione avrà decadenza immediata con provvedimento motivato del Comune di Finale Ligure.

Il soggetto e/o i soggetti che si iscrivono in lista di attesa devono chiaramente indicare la categoria per la quale intenderebbero diventare assegnatari di posto d'ormeggio.

Se all'atto dell'assegnazione le dimensioni dovessero risultare diverse, relativamente ai parametri della categoria indicata nella domanda per la lista di attesa, l'assegnazione avrà decadenza immediata.

Qualora l'interessato in lista d'attesa voglia modificare le dimensioni dell'unità in modo tale da uscire dall'ambito della Categoria originariamente richiesta nella domanda, sarà posto in coda alla lista di attesa valida per la nuova categoria.

Per comprovati motivi eccezionali previsti al successivo art. 19, lettera k), è ammessa la variazione della titolarità del nominativo interessato alla lista d'attesa.

**Nelle domande di iscrizione in lista di attesa dovrà essere indicata chiaramente la categoria. Alla categoria indicata potranno essere indicate le categorie contigue (es. nell'indicare la cat. 4 si potranno solo ed esclusivamente indicare la cat. 3 e la cat 5). Eventuali istanze carenti o esorbitanti tale dato saranno considerate nulle.**

Ogni anno, l'Amministrazione dovrà redigere, entro il 28 febbraio, una lista di attesa aggiornata e resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Autorità Marittima e all'Albo pretorio del Comune. La predetta lista, dopo l'approvazione, potrà essere consultata dagli utenti presso l'Ufficio Porto. La stessa potrà subire variazioni a seguito di accoglimento di fondati ricorsi da proporre all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

**L'assegnazione di un posto d'ormeggio fa decadere automaticamente tutte le domande d'assegnazione nelle altre categorie d'iscrizione in lista d'attesa fatto salvo il caso in cui l'interessato assegnatario rinunci all'assegnazione.**

**I titolari di posto d'ormeggio non hanno titolo per richiedere l'inserimento nelle liste d'attesa potendo utilizzare esclusivamente la lista di attesa speciale, coloro che già assegnatari risultino iscritti nelle liste d'attesa ordinaria decadono all'entrata in vigore del presente regolamento.**

#### Articolo 16 – Mantenimento della posizione in lista d'attesa

Le domande per la conferma della posizione in lista d'attesa dovranno essere prodotte entro il 31 gennaio di ogni anno al Comune di Finale Ligure che procederà ad apporre sulle stesse data certa e numerazione progressiva.

Le istanze inviate dopo il 31 gennaio saranno datate, numerate e poste in coda alla relativa lista di attesa, salvo che non risulti essere state spedite prima del 31 gennaio. Farà fede il timbro postale di partenza.

#### Articolo 17 - Istituzione lista d'attesa speciale

Coloro che, già titolari di posto barca, facciano richiesta di cambio di categoria e non rientranti nei cambi di unità assegnabili ai sensi del successivo art.23, previa rinuncia al posto di cui sono già titolari, saranno assegnatari del nuovo posto barca in funzione di una quota di riserva pari al 25% delle assegnazioni effettive nella categoria richiesta.

La lista d'attesa così istituita è disciplinata dalle norme riferite alla lista d'attesa ordinaria.

#### Articolo 18 – Assegnazione dei posti di ormeggio alle unità da diporto, alle unità da traffico e alle società sportive.

L'assegnazione degli ormeggi, per i posti resisi disponibili per le singole categorie di unità avviene sulla base dell'ordine cronologico contenuto nelle liste d'attesa.

I posti assegnati possono rimanere non occupati dall'assegnatario per un periodo non superiore ai 9 (nove) mesi sull'anno. Ove si desideri mantenere un fuori porto superiore ai 9 (nove) mesi dovrà essere preventivamente richiesta, presso l'Ufficio Porto, autorizzazione adeguatamente motivata, pena decadenza dal posto di ormeggio.

Per quanto concerne le nuove utenze l'occupazione deve avvenire inderogabilmente **entro il termine stabilito all'art. 15, III comma**. Ove ciò non si verificasse, salvo comprovate esigenze, si determinerà la perdita del posto di ormeggio. Il contratto, e quindi le spese, decorreranno in ogni caso dalla data di accettazione dell'assegnazione.

I posti di ormeggio saranno contrassegnati con numerazione progressiva che verrà riportata sui pontili e sulle banchine in modo ben visibile. L'elenco dei posti, con l'indicazione delle generalità dell'assegnatario d'ormeggio e delle caratteristiche dell'imbarcazione, è tenuto dall'Ufficio.

Il Comune di Finale Ligure, annualmente, predispone un particolareggiato piano d'ormeggio per l'utilizzazione razionale dei posti disponibili in rapporto alle dimensioni e al pescaggio delle unità ospitabili; detto piano potrà subire modifiche a seguito di sopravvenute ed impreviste necessità di carattere tecnico.

**L'assegnazione degli ormeggi, per i posti resisi disponibili da destinarsi alle unità da traffico, avviene su istanza dell'interessato corredata da iscrizione alla camera di commercio e da apposita abilitazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dall'autorità competente. Il canone d'ormeggio sarà previsto annualmente con apposita deliberazione tariffaria.**



**Per le Società sportive che ne faranno richiesta saranno assegnati ulteriori posti d'ormeggio in base alla disponibilità.**

Articolo 19 – Procedura per l'assegnazione dei posti d'ormeggio alle unità da diporto

Per l'assegnazione dei posti d'ormeggio di cui al precedente art. 18 dovrà essere seguita la seguente procedura:

a) I posti d'ormeggio sono suddivisi in gruppi in relazione alle dimensioni dell'unità come di seguito specificato:

- Categoria I	Lunghezza fuori tutta	da 3,50 a 4,00 m
- Categoria II	“	da 4,01 a 5,00 m
- Categoria III	“	da 5,01 a 6,00 m
- Categoria IV	“	da 6,01 a 7,00 m
- Categoria V	“	da 7,01 a 8,00 m
- Categoria VI	“	da 8,01 a 9,00 m
- Categoria VII	“	da 9,01 a 10,00 m
- Categoria VIII	“	da 10,01 a 11,00 m
- Categoria IX	“	da 11,01 a 12,00 m
- Categoria X	“	da 12,01 a 13,00 m
- Categoria XI	“	da 13,01 a 14,00 m
- Categoria XII	“	da 14,01 a 15,00 m
- Categoria XIII	“	da 15,01 a 16,00 m
- Categoria XIV	“	da 16,01 a 17,00 m

b) Per ogni gruppo di posti d'ormeggio viene formata, a cura dell'Ufficio Porto del Comune, apposita lista d'attesa ai sensi dell'art. 15.

c) Ogni soggetto, società o gruppo di soggetti viene iscritto nella lista del gruppo a cui appartiene l'unità in relazione alle sue dimensioni.

d) Ogni qualvolta si rendesse libero un posto d'ormeggio, lo stesso verrà assegnato alla prima unità della lista d'attesa del gruppo cui appartiene entro 60 giorni, **con una riserva di assegnazioni di almeno il 33% per gli iscritti in lista d'attesa che siano o siano stati residenti nel Comune di Finale Ligure da almeno 10 anni.**

e) Qualora la lista di attesa del gruppo cui appartiene il posto d'ormeggio da assegnare sia deserta, il posto stesso verrà assegnato alla prima unità della lista di attesa del gruppo immediatamente inferiore per dimensioni.

f) Il Comune di Finale Ligure deve comunicare l'avvenuta assegnazione al richiedente con raccomandata A.R. ed esporre al pubblico copia dell'atto di assegnazione per almeno 30 giorni.

g) Qualora il richiedente non confermi l'accettazione dell'assegnazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, viene considerato rinunciatario e l'istanza cancellata dalla lista d'attesa, mentre il posto d'ormeggio è assegnato all'unità immediatamente successiva nella lista d'attesa.

h) L'assegnazione del posto d'ormeggio, così come l'iscrizione nella lista d'attesa, si riferiscono al/ai proprietario/i indicato/i sulla domanda che potrà usufruire dello stesso posto d'ormeggio anche in caso di sostituzione dell'unità, purché le misure della nuova unità rientrino in quelle appartenenti alla stessa categoria dell'unità precedente.

i) L'assegnazione del posto di ormeggio verrà effettuata al possessore o ai possessori di almeno 12 carati. Nel caso di società di capitali è fatto obbligo al rappresentante legale di fornire copia autenticata dell'atto di costituzione con l'indicazione dei rappresentanti legali o consiglieri nonché l'elenco dei soci con le rispettive quote di proprietà dell'unità.

Per le unità non immatricolate (natanti) la proprietà dovrà essere comprovata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi e nei modi di cui **all'art. 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445**.

- j) E' assegnabile il posto d'ormeggio al richiedente che abbia in uso un'unità sulla base di un contratto di locazione finanziaria (leasing) dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'unità per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione dell'ormeggio. Per le imbarcazioni, inoltre, gli estremi del contratto di leasing devono essere annotati sulla licenza di abilitazione alla navigazione.
- k) In caso di decesso dell'assegnatario o del soggetto in lista d'attesa, il coniuge non legalmente separato e/o i figli avranno diritto al subentro, purché ne facciano richiesta scritta all'Ufficio Porto del Comune entro 6 (sei) mesi dal decesso, pena la decadenza, e sempreché divenuti proprietari dell'unità in questione per almeno 12 carati, salvo casi particolari esaminati dalla Giunta.
- l) Per le unità immatricolate (imbarcazioni) il/i proprietario/i dovrà/dovranno esibire la licenza di abilitazione alla navigazione.
- m) E' consentito che l'unità possa essere intestata a persona diversa dall'assegnatario, solo ed esclusivamente nel caso in cui gli intestatari siano genitori, fratelli, figli e coniugi non in regime di separazione dei beni.

#### Articolo 20 – Mantenimento del posto di ormeggio

L'autorizzazione all'ormeggio ha durata quinquennale a condizione che non siano variati i dati relativi al/ai proprietario/i nella misura superiore a 12 carati e/o non sia stata sostituita l'unità senza specifica autorizzazione, così come previsto dal successivo art. 22, a meno di specifiche rinunce presentate dall'interessato nei termini e con le modalità previste dal precedente art. 14.

Ciascun utente è tenuto a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito ai dati anagrafici e alla proprietà navale.

Il Comune di Finale Ligure ha la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione in merito alla proprietà dell'unità da diporto. Gli interessati dovranno produrre la suddetta documentazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, pena decadenza. I documenti comprovanti quanto richiesto non dovranno essere di data anteriore ai tre mesi rispetto a quella di presentazione.

L'Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti secondo quanto previsto **dalle norme vigenti**.

#### Articolo 21 – Assegnazione dei posti d'ormeggio delle unità in transito

E' fatto obbligo ai conduttori di unità in transito di presentarsi, all'arrivo o entro le ore 11 del giorno successivo, all'Ufficio Porto del Comune con i documenti personali e di bordo in corso di validità.

Il personale dipendente dovrà immediatamente segnalare alla locale Autorità Marittima ogni unità non in regola con le vigenti leggi e con le disposizioni del presente Regolamento. Dovrà, inoltre segnalare alla Guardia di Finanza la presenza in Porto di imbarcazioni battenti bandiera extracomunitaria.

Il Comune annoterà l'arrivo su apposito registro, anche in via informatica, rilascerà all'interessato certificazione che attesti il giorno e l'ora di arrivo e compilerà correttamente l'apposita scheda contenente i dati principali dell'unità e le generalità complete del

proprietario/comandante o armatore. La scheda dovrà essere firmata dall'utente e sulla stessa dovrà essere indicato il periodo di permanenza. L'Ufficio Porto effettuerà i conteggi relativi alle giornate di permanenza in transito applicando le tariffe vigenti, mentre l'utente è tenuto ad effettuare il versamento di quanto dovuto nei tempi e con le modalità indicate dagli addetti all'Ufficio. Nessun pagamento è dovuto per la prima notte di transito.

In caso di proroghe o di ulteriore permanenza in Porto per qualsiasi altro motivo, l'utente dovrà provvedere, entro tale periodo, al pagamento di quanto dovuto.

L'Ufficio Porto trasmetterà alla Delegazione di Spiaggia di Finale Ligure, a mezzo fax, rapporto giornaliero sulla situazione dei transiti.

La permanenza in banchina, per le unità da diporto in transito, è fissata in giorni 7 (sette). In caso di accertata disponibilità potrà essere consentita la permanenza per ulteriori 2 periodi consecutivi fino ad un massimo di 21 giorni. Per usufruire della predetta proroga l'utente dovrà presentare alla Delegazione di Spiaggia apposita richiesta in bollo. La Delegazione di Spiaggia, sentito il parere dell'Ufficio Porto e a seconda della disponibilità, rilascerà apposita autorizzazione trasmettendone copia all'Ufficio Porto.

In casi particolari ed eccezionali, di comprovata ed improrogabile necessità, l'Autorità Marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di esaminare, ed eventualmente autorizzare, richieste particolari in deroga all'osservanza del succitato termine.

Allo scadere della proroga eventualmente concessa dall'Autorità Marittima, l'unità dovrà lasciare libero l'ormeggio. La violazione a tale norma comporterà l'applicazione dell'art.1161, 2° comma, del Codice della Navigazione. Entro le ore 12 del giorno stabilito per la partenza, l'imbarcazione dovrà lasciare il Porto. Successivamente a tale ora sarà addebitato all'utente un ulteriore giorno di sosta.

A chi ha usufruito di una sosta in transito con 2 (due) rinnovi consecutivi non potrà essere riassegnato un nuovo ormeggio prima che siano trascorsi almeno tre giorni dalla scadenza dell'ultimo rinnovo.

Il Comune di Finale Ligure è tenuto a garantire il 10% dei posti disponibili nell'area portuale destinandoli al transito.

Il Comune è, comunque, autorizzato ad utilizzare per il transito anche i posti resisi disponibili per i quali il/i proprietario/i abbia/abbiano comunicato il periodo d'assenza.

#### Articolo 22 – Cambi unità

In nessun caso è consentita l'occupazione del posto d'ormeggio con unità differente da quella autorizzata anche se della stessa categoria.

La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata del posto stesso.

Il cambio d'unità (proprietario che sostituisce l'imbarcazione e/o il natante) potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza così come determinata nel precedente **articolo 19**, con una tolleranza, in lunghezza, **pari al 10% per le imbarcazioni di lunghezza sino a 6 metri, 5% per le imbarcazioni di lunghezza sino a 9 metri del 3% per quelle oltre i 9 metri e comunque mai superiore al 3% della larghezza**. L'autorizzazione al cambio di unità dovrà essere rilasciata in forma scritta dal Comune di Finale Ligure e dovrà essere inviata, per conoscenza, alla locale Autorità Marittima, previa annotazione sul contratto d'ormeggio e sull'elenco assegnatari.

## Articolo 23 – Vendita di unità

La vendita a terzi dell'unità assegnataria di posto di ormeggio non comporta all'acquirente il diritto al subentro del posto medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.

Qualora l'unità da diporto assegnataria venga venduta per parti di carati, l'acquirente potrà usufruire del posto di ormeggio insieme al venditore solo se quest'ultimo mantiene la comproprietà dell'unità per almeno 12 carati, questi risulterà sempre l'assegnatario del posto di ormeggio.

La successiva vendita dell'intera quota o parte di essa da parte dell'assegnatario, comporterà la perdita del diritto d'ormeggio ed il subentro di altro assegnatario in base all'ordine di precedenza risultante dalla lista d'attesa in relazione alla categoria dell'unità.

Se il contratto di ormeggio sin dall'origine è stato stipulato da due o più soggetti, comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto ad occupare l'ormeggio finché almeno uno di essi mantenga o acquisisca almeno 12 carati, diversamente si applicheranno le disposizioni di cui al comma precedente. Quanto sopra non si applica nei trasferimenti di proprietà "mortis causa", in tal caso gli eredi diventeranno assegnatari dell'ormeggio semprechè ne facciano richiesta nei modi e nei termini previsti dal precedente art. 19, lettera k).

Le variazioni di proprietà o dei dati anagrafici dovranno essere sempre tassativamente portati a conoscenza dell'Ufficio Porto del Comune di Finale Ligure entro 30 giorni.

Ogni tipo di comunicazione inerente al posto di ormeggio e gli ordinativi di pagamento per eventuali servizi prestati saranno inviati esclusivamente al titolare del posto di ormeggio.

## Articolo 24 – Decadenza del posto di ormeggio

In caso di pronunciata decadenza del posto barca, l'assegnatario dovrà lasciare libero l'ormeggio entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento. In caso di inadempienza il Comune procederà d'ufficio alla rimozione dell'unità con ricovero nelle aree a terra **o altra area individuata opportunamente** e addebito delle spese a carico dell'inadempiente.

## Articolo 25 – Preavviso

Ogni volta che l'unità si allontana per un periodo superiore ad una settimana, il proprietario dovrà preavvertire l'Ufficio Porto del Comune di Finale Ligure, affinché questi possa disporre per l'utilizzazione dell'ormeggio durante la sua assenza.

I posti d'ormeggio temporaneamente disponibili potranno essere gestiti come posti in transito con le stesse modalità, termini e tariffe previsti per questi ultimi o, nel caso di accertata disponibilità, come ormeggi cosiddetti invernali, nel solo periodo 1/10 – 31/5.

## Articolo 26 – Occupazione del posto di ormeggio

L'assegnatario del posto di ormeggio è tenuto ad occupare stabilmente l'ormeggio assegnato; la mancata occupazione per un periodo di tempo superiore a 9 (nove) mesi comporta la perdita del diritto all'ormeggio ed il subentro di altro utente in base all'ordine di graduatoria risultante dalla "lista di attesa" in vigore relativamente alla "categoria" dell'ormeggio.

Qualora per comprovati motivi l'assegnatario preveda di lasciare l'ormeggio assegnato per un periodo di tempo superiore ai 9 (nove) mesi, dovrà richiedere l'autorizzazione al Comune di Finale Ligure che, esaminati e ritenuti validi i motivi addotti, potrà a propria discrezione concedere l'autorizzazione richiesta.

L'assegnatario di posto d'ormeggio non dovrà in nessun caso delegare altri ad occupare il posto di attracco a lui assegnato.

Non è consentita la cessione a terzi del posto assegnato, così come non è ammesso lo scambio dei posti di ormeggio da parte degli assegnatari senza preventiva autorizzazione del Comune.

**Al momento del rinnovo contrattuale di cui all'art. 36, III cpv il proprietario di almeno 12 carati risultante alla stipula dell'originario contratto d'ormeggio potrà subentrare nella titolarità ove il titolare intenda rinunciare al rinnovo, previo pagamento del diritto che sarà stabilito nella delibera tariffaria.**

In caso di particolari esigenze, al fine di garantire la sicurezza generale del Porto, l'Autorità Marittima locale potrà autorizzare e disporre spostamenti di unità da diporto e/o pesca.

## **Capo IV – Disciplina attività inerenti la gru**

### Articolo 27 – Ambito di operatività

Il presente capo disciplina le procedure attinenti le operazioni di alaggio, varo e sosta nell'area lavori del Porto di Capo S. Donato .

### Articolo 28 – Adempimenti necessari per usufruire del servizio

Il servizio gru deve essere prenotato con richiesta presso l'Ufficio Porto almeno una settimana prima della data dell'operazione di alaggio. Le deroghe al periodo potranno essere concesse solo in ipotesi di comprovata urgenza. L'operazione sarà effettuata previo pagamento del servizio richiesto e l'utente, prima della data fissata per le operazioni, dovrà esibire agli addetti l'attestato comprovante il versamento di quanto dovuto. In assenza di pagamento l'operazione non sarà effettuata.

Titolare per effettuare l'ordine di prenotazione è il proprietario dell'imbarcazione ovvero suo rappresentante munito di delega scritta.

L'Ufficio Porto fisserà contestualmente la data dell'effettuazione del servizio compatibilmente alle prenotazioni di alaggio e varo già in lista.

### Articolo 29 – Norme di sicurezza

Durante le operazioni di alaggio e varo la zona interessata ai lavori deve essere debitamente recintata ed è interdetto l'accesso a chiunque non sia abilitato alle operazioni in essere.

Il personale adibito alle operazioni di alaggio e varo deve essere adeguatamente attrezzato conformemente all'attuale normativa anti – infortunistica.

Devono essere rispettate le norme di sicurezza previste al precedente art. 13.

### Art. 30 - Servizio estivo di abbonamento gru

Nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, viene fornito un servizio consistente nella possibilità da parte degli utenti di fruire di un alaggio e di un varo giornalieri, senza possibilità di sosta in acqua, fatte eccezioni eventuali richieste di sosta in transito che verranno concesse secondo la disponibilità e con le modalità previste dal presente Regolamento.

Le imbarcazioni dopo l'alaggio dovranno essere posizionate su apposito carrello di proprietà degli utenti.

Durante le predette operazioni gli addetti al movimento gru dovranno applicare tutte le disposizioni in materia di sicurezza previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.

Le domande per fruire di tale servizio pervenire al Comune di Finale Ligure entro e non oltre il giorno **12 marzo** dell'anno interessato. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'utente, l'indirizzo, il codice fiscale, il nome e le dimensioni dell'imbarcazione; **non saranno ammesse domande che insistano sulla medesima imbarcazione interessata al servizio che dovrà essere preliminarmente evidenziata in tutte le sue caratteristiche.**

Le assegnazioni saranno effettuate in base ai posti disponibili e, qualora le richieste fossero superiori ai posti disponibili, secondo la graduatoria che verrà stilata dopo il sorteggio pubblico che avrà luogo il primo giorno non festivo del mese di **aprile** dell'anno interessato presso la Sede Comunale – Via Pertica, 29. Una percentuale pari al 30% verrà, in ogni caso, riservata ai residenti nel Comune di Finale Ligure secondo l'ordine **di sorteggio**. Gli esiti del sorteggio verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Finale Ligure, nonché all'esterno ed all'interno dell'Ufficio Porto. Nessuna comunicazione scritta verrà data agli interessati.

Il servizio di abbonamento gru avrà inizio dal 1° giugno e terminerà il 30 settembre. Decorso tale termine l'imbarcazione e **relativo carrello** dovrà lasciare il Porto, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente comprovati e documentati. Per tali ulteriori periodi l'utente dovrà corrispondere gli importi relativi alla sosta in secca, nonché provvedere al pagamento di eventuali servizi prestati, oltre ad applicare la maggiorazioni del 100%.

L'utente dovrà occupare l'area entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo concesso, pena la revoca del servizio e presentarsi all'Ufficio Porto alla data di arrivo.

L'Ufficio Porto, provvederà a rilasciare apposito pass adesivo numerato che dovrà essere posto in modo ben visibile sia sull'imbarcazione che sul carrello.

Qualora l'assegnatario non fosse più interessato al servizio, dovrà comunicare per iscritto, entro 10 giorni dall'inizio del periodo, la propria rinuncia per consentire lo scorrimento della graduatoria a favore di altro utente. La mancata comunicazione di rinuncia comporterà il pagamento del periodo richiesto anche se non fruito.

Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di comunicazione di accettazione del servizio ed avverrà secondo le modalità indicate dall'Ufficio Porto.

Il mancato pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti comporterà la revoca del servizio.

## **CAPO V – Disciplina ormeggio nel periodo invernale e utilizzo scivolo**

### **Articolo 31 – Ormeggio invernale**

Coloro che rendano libero (per alaggio, manutenzione, ecc.) il posto d'ormeggio nel periodo invernale, devono darne preventiva notizia scritta al Comune, specificando la durata ed il periodo di assenza dal posto di assegnazione.

Il Comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 21, potrà disporre degli eventuali posti disponibili.

Tali posti, solo per il periodo di assenza del titolare, potranno essere riassegnati temporaneamente e per limitati periodi, ai sensi e nei modi disciplinati dal presente Regolamento, a seconda delle disponibilità e sulla scorta di apposite liste d'attesa.

IL Comune **applicherà** la tariffa prevista per gli assegnatari.

Le domande per il suddetto servizio dovranno pervenire al Comune di Finale Ligure entro e non oltre il 15 settembre dell'anno interessato. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità del richiedente, il codice fiscale, il periodo richiesto, il nome e le dimensioni dell'imbarcazione ed il periodo durante il quale si intende usufruire del servizio.

Le assegnazioni saranno effettuate dando la precedenza alle richieste dei residenti mentre per gli eventuali altri posti disponibili si procederà secondo la graduatoria che verrà stilata dopo il sorteggio pubblico, che avrà luogo entro il 30 settembre dell'anno interessato presso la Sede Comunale – Via Pertica, 29.

Gli esiti del sorteggio verranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Finale Ligure, nonché all'esterno ed all'interno dell'Ufficio Porto.

Nessuna comunicazione scritta verrà data agli interessati.

L'utente dovrà occupare l'ormeggio entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo concesso, pena la revoca del servizio e presentarsi all'Ufficio Porto alla data di arrivo.

L'accoglimento delle istanze è, comunque, subordinato alle seguenti condizioni:

- che il pontile o la banchina non siano interessati da lavori;
- che il posto di ormeggio, per qualsiasi causa, non debba essere rioccupato da parte dell'effettivo titolare dell'attracco.

In tali casi l'utente si impegna a lasciare libero l'ormeggio entro una settimana dalla richiesta dell'Ufficio Porto.

#### Art. 32 - Utilizzo scivolo

Alle piccole imbarcazioni è consentito l'utilizzo dello scivolo per il varo e l'alaggio senza l'uso di mezzi di sollevamento.

Il prezzo di tali operazioni viene fissato annualmente e deve essere versato prima di effettuare l'operazione e secondo le modalità indicate dall'Ufficio Porto. L'utente, all'atto dell'operazione, dovrà esibire ai marinai l'attestato che comprova l'avvenuto versamento.

L'operazione verrà effettuata direttamente dall'utente e lo stesso ha l'obbligo di portare fuori dalle aree portuali ogni attrezzatura utilizzata, ivi compresi carrello ed autovettura.

#### Art. 33– Tariffe

Le tariffe dei servizi portuali sono approvate annualmente entro la data di approvazione del Bilancio.

In caso di mancata deliberazione si intendono confermate le tariffe esistenti.

### **Capo VI – Disciplina pagamenti**

#### Articolo 34 – Modalità di pagamento

I pagamenti dei servizi portuali dovranno essere effettuati:

- presso la tesoreria comunale;
- tramite apposito bollettino postale;
- tramite P.O.S..

I pagamenti inerenti i servizi dovranno essere effettuati all'atto della prenotazione e varranno quale conferma della prenotazione stessa. L'Ufficio rilascia la prenotazione sulla quale è indicato il costo del servizio. L'utente, per poter fruire del servizio richiesto, dovrà presentare all'Ufficio Porto attestato di versamento. L'Ufficio rilascerà la conferma d'ordine sulla quale verranno registrati gli estremi del pagamento. La conferma d'ordine dovrà essere esibita ai marinai all'atto dell'effettuazione del servizio.

**I pagamenti inerenti il posto barca annuale dovranno essere effettuati con analoghe modalità entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di competenza. In caso di ritardo nel pagamento del canone annuo il titolare del posto d'ormeggio dovrà corrispondere una penale pari al 10% del canone per ogni mese di ritardo oltre agli interessi legali. Ove il ritardo si protragga oltre il 31 ottobre il posto d'ormeggio sarà automaticamente revocato.**

La fattura dovrà essere richiesta all'atto della prenotazione.

### Articolo 35 – Sanzioni

Fatte salve le competenze dell'Autorità Marittima, e senza pregiudizio dei provvedimenti dalla stessa adottati in virtù del Codice della Navigazione in ordine all'infrazione rilevata, il Comune potrà, altresì, adottare particolari provvedimenti sanzionatori a carico degli utenti, ivi compresa la decadenza dell'ormeggio.

Tutti i frequentatori del porto sono tenuti all'osservanza delle presenti norme, nonché del Codice della Navigazione, delle normative in materia doganale, di polizia, di igiene, tutela ambientale, sicurezza, nonché a qualunque altra norma in materia comunque applicabile.

I contravventori saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero causare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza del presente Regolamento portuale, salve le maggiori responsabilità civili e penali.

## **CAPO VII – Disciplina contratti**

### Art. 36 - Contratti

Per ogni posto barca assegnato è stipulato un contratto, secondo lo schema che si allega sub A) al presente regolamento, che dovrà essere sottoscritto dall'utente titolare del posto barca o dal legale rappresentante in caso di società e dal responsabile del servizio in doppio originale bollato di cui uno rimane presso l'Ufficio Porto e uno viene consegnato all'utente all'atto della sottoscrizione.

Le spese contrattuali sono interamente a carico dell'utente e devono essere anticipate all'atto della sottoscrizione.

Il contratto avrà durata quinquennale e sarà rinnovato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del presente Regolamento

Gli eventuali cambi barca e le relative nuove caratteristiche verranno annotate sul contratto depositato presso l'Ufficio Porto all'atto dell'autorizzazione.

### Art. 37 – Successione nel contratto

Non è ammessa alcuna successione nel contratto se non nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.



## **Capo VII - Decadenze**

### Art. 38 – Motivi

Per i motivi di seguito elencati, l'Ufficio Porto darà avvio ai procedimenti che comporteranno la decadenza dal posto di ormeggio a suo tempo assegnato:

- 1) Ritardato od omissso pagamento dei servizi prestati nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- 2) In assenza di motivata ed autorizzata richiesta di proroga, la mancata occupazione del posto di ormeggio decorso 9 (nove) mesi da quando l'imbarcazione ha abbandonato il Porto;
- 3) Cambi barca non espressamente autorizzati per iscritto e/o difformità rispetto a quanto dichiarato relativamente alle dimensioni della nuova imbarcazione;
- 4) Mancata richiesta di rinnovo del contratto di ormeggio;
- 5) Variazione di proprietà (se inferiore a 12 carati) dell'imbarcazione da parte dell'utente assegnatario del posto di ormeggio;
- 6) Mancata presentazione, entro 60 giorni dalla richiesta, dei documenti comprovanti la proprietà dell'unità da diporto;
- 7) Ripetute violazioni al presente Regolamento e/o al contratto d'ormeggio.

## *Capo VIII - Norme antincendio ed antinquinamento*

### Art. 39 – Disposizioni

In caso di incendio o di inquinamento il Comune ha ogni più ampio potere o facoltà e le sue disposizioni devono essere immediatamente eseguite.

In ogni caso le imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni preventive e generali, con facoltà, in ogni momento, per il Comune di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- 1) in caso di versamento di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve dare immediato avviso al personale in servizio che informerà tempestivamente l'Autorità Marittima e prenderà prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare gli utenti delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino in luogo;
- 2) prima della messa in moto dei motori a benzina, l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- 3) l'utente deve verificare che nella sentina della propria imbarcazione non esistono residui o perdite di idrocarburi. In caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti, l'utente è tenuto ad avvisare immediatamente il personale in servizio che provvederà a segnalare tale fatto all'Autorità Marittima;
- 4) per quanto concerne l'efficienza dello scafo, dell'apparato motore, dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio, della sistemazione bombole a gas, dei recipienti a pressione e quant'altro prescritto dall'Autorità Marittima, le unità devono essere in regola con le norme e le prescrizioni degli Enti di classificazione;
- 5) il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti ed affini esistenti nell'approdo; è vietata, nell'ambito portuale, qualsiasi altra modalità di rifornimento, anche parziale, sia a

mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. In caso di assoluta necessità per mancanza completa di carburante, per impianti di riparazione, ecc., l'interessato deve chiedere espressa autorizzazione, per qualsiasi quantità o prestazione all'Autorità Marittima, previo assenso da parte del Comune;

- 6) in caso di inizio di incendio a bordo di una imbarcazione, il personale della stessa e quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente fare il possibile per estinguere le fiamme, avvisando nello stesso tempo e con i mezzi più rapidi possibili l'Ufficio Porto il quale avrà cura di segnalare tempestivamente l'emergenza, all'Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento.
- 7) l'impiego di fiamma ossiacetilenica e saldatrice elettrica può avvenire nelle aree di cantiere e sotto la piena responsabilità degli stessi cantieri, oppure in appositi ormeggi decentrati previa autorizzazione e secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza di incendi o di inquinamento sono a carico dell'Utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento di danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

E' vietato nell'ambito portuale, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili, lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti od altro. Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato nella costruenda vasca solo con l'impiego di detersivi biodegradabili di tipo approvato dal Comune.

Per i rifiuti solidi devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi contenitori presenti all'interno dell'area portuale, mentre per i rifiuti liquidi, per le batterie scariche e gli olii esausti deve farsi uso delle apposite installazioni. Per le esigenze personali devono essere usati i servizi igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### Articolo 40

Il presente Regolamento è da considerarsi parte integrante di ogni contratto stipulato con l'Ufficio Porto.

Esso entrerà in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Finale Ligure per 15 giorni consecutivi, contestualmente alla delibera di approvazione.

Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione degli utenti perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.